

Lo stato di insolvenza che rileva per la dichiarazione di fallimento è quello riferibile all'imprenditore e non alle singole attività da lui svolte

Tribunale di Nuoro, 3 giugno 2015. Presidente Massera. Relatore Cristina Lapi.

Fallimento - Accertamento dello stato di insolvenza - Svolgimento di diverse attività da parte del medesimo imprenditore - Requisito dell'insolvenza riferibile all'imprenditore e non alle singole attività

Ai fini della dichiarazione dello stato di insolvenza, non è rilevante il fatto che il medesimo soggetto abbia svolto diverse attività, in quanto l'impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni concerne necessariamente tutto il patrimonio dell'imprenditore senza che sia possibile distinguere tra debiti ascrivibili ad una attività piuttosto che ad un'altra.

Fallimentare 5

Fallimento - Decorso dell'anno dalla cancellazione del registro delle imprese - Cessazione dell'attività - Irrilevanza

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 legge fall. ciò che rileva non è la cessazione dell'attività svolta dall'imprenditore bensì la cancellazione dello stesso dal registro delle imprese.

Fallimentare 10

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE NUORO

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dott. Riccardo Massera presidente

dott. Tiziana Longu giudice

dott. Maria Cristina Lapi giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Esaminata l'istanza depositata in data 5 dicembre 2014 da T. SPA in liquidazione, tendente ad ottenere la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale CO. M. P., già titolare dell'impresa individuale S. SARDEGNA, attualmente titolare dell'impresa individuale G. I. di CO. M. P., con sede in S. Piacentino via * rilevato che la società convenuta non si è costituita in giudizio;
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto in particolare che, in considerazione della documentazione in atti, siano rimasti accertati:

-la competenza territoriale dell'adito Tribunale, trovando applicazione, nel caso di specie, l'art. 9 L.F. 2 comma, in base al quale il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza (la sede dell'attuale impresa individuale gerita dalla debitrice è stata trasferita da Nuoro a S. Piacentino in data 19 dicembre 2014 mentre il ricorso per la dichiarazione del fallimento è stato presentato in data 5 dicembre 2014);

- l'esercizio di un'attività commerciale da parte dell'imprenditore convenuto.

Si evidenzia, in particolare, l'unitarietà della attività di impresa gestita dalla Co. M. P., e la conseguente irrilevanza della cessazione dell'attività esercitata in precedenza dalla debitrice, S. Sardegna, che risulta cancellata dal registro delle Imprese il 19.2.2013.

Premesso che è indubbio che l'attività attualmente esercitata dalla Co. – G. I. – e l'attività S. Sardegna, cancellata nel 2013 (alla quale inerisce il credito vantato dalla parte ricorrente), siano formalmente e oggettivamente distinte, si ritiene che tale distinzione non possa rilevare ai fini della verifica dello stato di insolvenza e della dichiarazione di fallimento.

Infatti, se da un lato l'insolvenza deriva dall'esercizio di una specifica attività d'impresa, dall'altro lato la dichiarazione di fallimento concerne il soggetto che ha posto in essere l'attività da cui deriva l'insolvenza o quanto meno il credito vantato da chi abbia chiesto il fallimento: da ciò consegue che qualora si tratti di differenti imprese individuali gestite dalla medesima persona fisica, non può rilevare la distinzione tra le diverse attività ai fini della verifica dello stato di insolvenza.

L'impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni concerne necessariamente tutto il patrimonio dell'imprenditore individuale, senza che sia possibile distinguere tra debiti ascrivibili ad un'attività piuttosto che ad un'altra: diversamente, si consentirebbe all'imprenditore di creare separate situazioni di insolvenza collegate all'esercizio di singole attività, con la conseguenza che potrebbe evitare il fallimento qualora trascorra un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese di ognuna di tali attività.

Si evidenzia, inoltre, non può applicarsi al caso di specie l'art. 10 L.F. (che si riferisce alla cancellazione dal registro delle imprese dell'imprenditore, e non dell'attività) in quanto, trattandosi di impresa individuale, la cancellazione dell'impresa S. Sardegna rappresenta la mera cessazione di tale attività, mentre l'imprenditore Co. M. P. non appare affatto cancellato, ma risulta attualmente titolare di una diversa attività, G. I. di Co. M. P.;

-l'esistenza dei requisiti dimensionali richiesti dall'art. 1 l.f., non avendo la società resistente fornito alcuna prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali indicati nella suddetta norma;

-l'ammontare di debiti scaduti superiori ai trentamila euro, come emerge da una dichiarazione della stessa Co., che, pur non costituendosi in giudizio, ha inviato una lettera in cui ha indicato la sussistenza di crediti dell'ammontare di circa 322.000,00;

-che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa essendo stato convocato ai sensi dell'art. 15 LF;

-che l'imprenditore individuale si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 5 LF, come risulta dalle procedure esecutive poste in essere dal

ricorrente con esito negativo, nonché dalle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza, dalle quali emerge che la Co. non ha presentato bilanci e dichiarazioni IVA nell'ultimo triennio, nonché dalle informazioni richieste a Equitalia, che ha indicato una posizione debitoria della resistente pari ad euro 195.000,00; ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti soggettivi (qualità di imprenditore commerciale fallibile) ed oggettivi (il reale stato di insolvenza in cui versa la società convenuta) di legge per la dichiarazione di fallimento;

PQM

Visti gli art. 1, 5, 6 e ss LF;

DICHIARA

il fallimento di Co. M. P., nata a Nuoro il ..., già titolare dell'impresa individuale S. SARDEGNA, attualmente titolare dell'impresa individuale G. I. Di CO. M. P., con sede in S. Piacentino, via ...;

NOMINA

giudice delegato il dott. Maria Cristina Lapi;

NOMINA

curatore la d.ssa *,

ORDINA

al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ORDINA

al curatore di procedere immediatamente a norma degli artt. 752 e ss. Cpc e 84 LF, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale ed in eventuali sedi secondarie dell'impresa ed in altri luoghi da questa interessati, nonché sugli altri beni del debitore, (se ritenuta, però, necessaria, utile o anche solo opportuna in relazione alla natura ed allo stato dei beni e sempre che non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa), autorizzandolo a richiedere l'ausilio della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

ORDINA

al curatore di procedere successivamente e con sollecitudine all'inventariazione dei predetti beni, nel rispetto delle disposizioni degli artt. 86, 87 bis ed 88 L.F.

FISSA

l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data ... settembre 2015 ore 9.30,

davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 LF e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento,

delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 LF ;

AVVISA

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

SEGNALA

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

ORDINA

ai sensi dell'art. 17 LF, che la presente sentenza sia notificata al debitore, comunicata per estratto al curatore, al creditore istante ed al pubblico ministero, nonché trasmessa per estratto all'ufficio del registro delle imprese per l'annotazione.

Così deciso in Nuoro, il 3 giugno 2015